

ATTO PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI

7° SEDUTA PLENARIA

4 GIUGNO 2020

DELIBERAZIONE N. 20

Il Parlamento Regionale degli studenti della Toscana, con 27 voti favorevoli, 0 contrari e 7 astenuti, approva in via definitiva il presente atto e delibera:

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

N. 1/2020

III Commissione

Titolo della legge regionale: Consigli comunali degli studenti e Giunta comunale degli studenti .

PREAMBOLO:

Vista la Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) e r), e articolo 72 dello Statuto;

Vista la legge 27 maggio 1991 n. 176, con cui si attua la Convenzione dei diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20 novembre 1989;

Vista la legge 28 agosto 1997 n. 285;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69;

Vista la legge regionale 28 luglio 2011, n. 34;

Visto il progetto attuato nel Comune di Capalbio, attuato con il Regolamento del Consiglio comunale dei Ragazzi;

Considerati tutti i progetti, attuati in molti Comuni della Regione Toscana e di altre Regioni italiane, relativi all'istituzione di Consigli Comunali dei Giovani o di Consigli municipali per ragazzi;

Considerata l'assoluta urgenza di provvedere ad educare, fin dalla tenera età, i cittadini toscani alle pratiche democratiche, ai valori della cittadinanza attiva e del rispetto dello stare insieme in comunità;

Considerata la legge regionale della Regione Lazio 6 ottobre 2003, n. 32 concernente la promozione dell'istituzione

del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani;

Ritenuto necessario consolidare con una legge regionale le ragioni e le finalità dell'istituzione di consigli locali aperti

agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, stabilendo i principi essenziali relativi alla loro composizione,

allo svolgimento delle attività e alle risorse occorrenti, affidando ai Comuni la disciplina delle modalità di elezione, insediamento e funzionamento;

Considerato che nel corso degli anni le Consulte provinciali degli studenti e il Parlamento regionale degli studenti si sono dimostrati organi di rilievo nel favorire la partecipazione degli studenti all'attività istituzionale, sociale e culturale della Regione e, dunque, volendo formare, già dalle scuole secondarie di primo grado, gli studenti toscani al rispetto delle istituzioni e alla conoscenza della Costituzione italiana;

Considerata la volontà di incrementare la promozione e realizzazione di iniziative di approfondimento, formazione e condivisione su tematiche di notevole interesse e attualità per le istituzioni e la società toscana, in particolare per la sua componente giovanile e studentesca;

si approva la seguente legge regionale:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

La Regione Toscana favorisce la partecipazione degli studenti alla vita politica delle istituzioni. In ogni Comune della Regione Toscana è istituito il Consiglio comunale degli studenti e la Giunta comunale degli studenti, quali istituzioni democratiche e rappresentative degli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Il Consiglio e la Giunta comunale degli studenti formano ed educano tutti gli studenti toscani all'esercizio della democrazia e della cittadinanza attiva, nonché al rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il Consiglio la Giunta comunale degli studenti sono indipendenti da qualsiasi partito, associazione o movimento politico. Svolgono le proprie funzioni in libertà ed autonomia.

Art. 3.

Ciascun Comune promuovere rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche locali e con le altre istituzioni al fine di garantire, sostenere e tutelare politiche per lo sviluppo della cittadinanza attiva e del valore della rappresentanza studentesca.

TITOLO II IL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI STUDENTI

Art. 4.

Il Consiglio comunale degli studenti è eletto per un anno. Sono elettori tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado presenti sul territorio di ciascun Comune. Possono essere eletti consiglieri comunali degli studenti i discendenti delle classi I e II. È permessa la rielezione per un secondo mandato. Ciascuna scuola elegge un numero di consiglieri degli studenti, disposto dal Comune, in base al numero di iscritti. Le scuole con meno iscritti eleggono almeno un consigliere degli studenti. I Comuni dove è presente una singola scuola o un istituto comprensivo, il numero dei consiglieri degli studenti è pari a quello dei consiglieri comunali.

Art. 5.

Le elezioni del Consiglio sono indette dal sindaco entro e non oltre l'ultima settimana di ottobre di ogni anno. In ciascuna scuola la presentazione delle candidature è aperta almeno due settimane prima della data delle elezioni. Il sistema elettorale è quello del voto unico trasferibile, disposto con ordinanza comunale. Le elezioni si svolgono esclusivamente in orario scolastico. Può svolgersi una campagna elettorale nelle forme che, d'intesa con i docenti delle scuole, riterranno più opportune.

Art. 6.

Il Consiglio comunale degli studenti ha funzioni propositive nei confronti del Consiglio comunale, su temi e problemi che riguardano il Comune e le scuole secondarie di primo grado. Può formulare osservazioni sugli atti all'esame del Consiglio comunale concernenti il mondo della scuola e dello sport. Inoltre ha facoltà, nell'ambito del budget assegnato, di ideare, progettare e realizzare iniziative che riguardano gli ambiti d'intervento di seguito riportati. Per tali fini, il Consiglio comunale assicura adeguata informazione al Consiglio comunale degli studenti sui suoi atti in esame.

Art. 7.

Il Consiglio comunale degli studenti può approvare i seguenti atti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti: a) Modifiche alle delibere del Consiglio comunale; b) Proposte di delibera comunale; c) Mozioni alla Giunta comunale; d) Progetti.

Gli atti di cui alle lettere a), b) e c), una volta approvate in via definitiva, sono trasmesse al Consiglio comunale che, entro 30 giorni dal ricevimento, provvede a formulare risposta scritta recante le soluzioni alle richieste.

I progetti non attuabili direttamente dal Consiglio comunale degli studenti sono verbalizzati dal Segretario Comunale, che assiste alla seduta, e il Consiglio comunale, entro 30 giorni dal ricevimento, provvede a formulare risposta scritta recante le soluzioni alle richieste.

Art. 8.

Nei Comuni più popolosi, in armonia con quanto disposto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale degli studenti è convocato e presieduto dal suo Presidente o dal Vicepresidente, eletti nella prima seduta. Nei Comuni meno popolosi le funzioni del Presidente spettano al Sindaco o al Vicesindaco degli studenti. Il Consiglio comunale degli studenti si riunisce almeno tre volte all'anno. La sede del Consiglio è quella del municipio comunale. Le deliberazioni del Consiglio comunale degli studenti sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti. I componenti possono intervenire durante la seduta prenotandosi, mediante alzata di mano, al Segretario. Le votazioni avvengono per scrutinio palese. Il Consiglio comunale degli studenti approva il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche. Il Sindaco, la Giunta comunale e i consiglieri comunali hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di assistere alle sedute.

Art. 9.

Il Consiglio comunale degli studenti può assegnare deleghe a singoli consiglieri.

Inoltre può istituire commissioni su temi specifici, alle quali possono partecipare, senza diritto di voto, anche esperti adulti o altri studenti del Comune.

TITOLO III

IL SINDACO E GLI ASSESSORI DEGLI STUDENTI

Art. 9.

Il Sindaco degli studenti è eletto per un anno. Sono elettori tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado presenti sul territorio di ciascun Comune. Può essere eletto Sindaco ogni discendente delle classi I e II. Nessuno può essere eletto per due mandati. Ogni candidatura a Sindaco degli studenti dovrà essere sottoscritta, in modo esclusivo, da almeno dieci studenti. Le elezioni del Sindaco sono indette dal Sindaco del Comune in concomitanza con le elezioni del Consiglio comunale degli studenti. La lista dei candidati è unica per tutto il Comune ed è redatta dal Segretario generale, che riceve dalle segreterie scolastiche i nomi dei candidati a Sindaco per ciascuna scuola. Il sistema elettorale è quello del voto unico trasferibile, disposto con ordinanza comunale. Le elezioni si svolgono esclusivamente in orario scolastico. Può svolgersi una campagna elettorale nelle forme che, d'intesa con i docenti delle scuole, riterranno più opportune. È permessa la possibilità, per i candidati Sindaci, di fare visita di persona nelle altre scuole del Comune per far conoscere la propria candidatura.

È eletto Sindaco degli studenti il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il più anziano. I primi tre eventuali candidati Sindaci non eletti saranno nominati Consiglieri comunali di diritto.

Il Sindaco degli studenti nomina e revoca con decreto gli Assessori degli studenti, che insieme compongono la Giunta comunale degli studenti. Gli Assessori possono essere scelti anche tra gli studenti non eletti al Consiglio comunale degli studenti. La Giunta ha competenza nelle seguenti materie: cultura e spettacolo, scuola, sport e tempo libero, ambiente, rapporti con l'associazionismo, assistenza ai giovani, rapporti con istituzioni regionali, nazionali, Organizzazioni Internazionali. Il numero e le deleghe degli Assessori degli studenti sono disposti per

ordinanza comunale. Nella prima riunione del Consiglio comunale degli studenti il Sindaco presenta la sua Giunta e il suo programma di lavoro.

Art. 11.

Il Sindaco degli studenti convoca e presiede la Giunta, rappresenta le scuole secondarie di primo grado nei rapporti con altre istituzioni e ne è massimo portavoce. Propone progetti, delibere e mozioni in Consiglio comunale degli studenti. Armonizza il lavoro della Giunta, dandole indirizzo e programma. Attraverso le sue ordinanze del Sindaco degli studenti si convocano le riunioni e si rendono esecutivi i progetti

approvati da Giunta o da Consiglio comunale degli studenti. Il Sindaco degli studenti tiene almeno tre volte all'anno un colloquio con il Sindaco del Comune, discutendo dei progetti e delle attività consiliari. Il Sindaco degli studenti ha diritto a partecipare alle cerimonie pubbliche che coinvolgano il Comune, nonché alle eventuali celebrazioni regionali di ricorrenze storiche.

TITOLO IV

SEGRETERIA E COMMISSIONE TECNICA

Art. 12.

Svolge il ruolo di Segretario generale un incaricato dell'Amministrazione Comunale. Il Segretario generale, oltre che redigere verbali, documenti, comunicati per il Consiglio e per la Giunta comunale degli studenti è a capo della Commissione tecnica. Deve essere sempre presente alle sedute del Consiglio o della Giunta comunale degli studenti.

Art. 13.

La Commissione tecnica, oltre che dal Segretario generale, è composta da funzionari dell'Amministrazione comunale. Svolge funzioni di tutoring delle attività del Consiglio comunale degli studenti, sovrintende alle funzioni burocratiche e di raccordo tra studenti consiglieri, uffici di segreteria delle scuole e uffici comunali. La Commissione tecnica offre supporto ai consiglieri degli studenti per qualsiasi questione di carattere burocratico e organizzativo. Qualora fosse espressamente richiesto dal Consiglio o dalla Giunta degli studenti, garantisce consultazioni su qualsiasi materia normativa.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Il consigliere, il Sindaco o l'Assessore degli studenti che non sia più iscritto a istituti secondari di primo grado presenti sul territorio comunale cessa dalla carica. L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive, o a quattro sedute non consecutive, del Consiglio comunale degli studenti comporta la decadenza dalla carica, su delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio comunale degli studenti. Il componente elettivo che cessa o decade dalla carica per qualsiasi causa è sostituito dal primo studente non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.

Art. 15.

Per l'attuazione della presente legge regionale, gli uffici di Presidenza dei Consigli comunali provvederanno ad approvare dei regolamenti provvisori per la riunione della prima legislatura dei rispettivi Consigli comunali degli studenti, nonché un regolamento per lo svolgimento delle elezioni stesse.

Ai lavori del Consiglio comunale degli studenti è concessa la stessa pubblicità nelle procedure identiche a quelle seguite per il Consiglio comunale.

Art. 16.

Il Consiglio comunale provvede, attraverso i propri uffici, ad assumere gli atti necessari per assicurare l'attuazione del programma delle attività. Per la definizione e l'attuazione del programma di attività, l'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale promuove convenzioni o intese con la Regione o con altri enti per favorire l'autonomia delle scuole. La Regione e i Consigli comunali assicurano l'attuazione della presente legge mediante la messa a disposizione di strutture di supporto tecnico e logistico e servizi di comunicazione via internet. Il Consiglio comunale supporta e assiste gli studenti nelle attività di comunicazione con la popolazione studentesca e con gli istituti scolastici comunali.

Art. 17.

La Regione concede ai Comuni un contributo per le spese necessarie per l'attuazione della presente legge regionale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta una deliberazione nella quale si dispone:

- a) le modalità per la presentazione dei Comuni le richieste di contributo;
- b) i criteri per la valutazione delle richieste di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;

c) gli importi massimi di spesa da accogliere, nonché la percentuale dei contributi, nonché le modalità di erogazione degli stessi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Presidente: *Andrea Nardoni*

Segretario: *Sophia Daniela Muts*

Proponente: *Presidenza e Vicepresidenza del PRST*

DELIBERAZIONE N. 21

Il Parlamento Regionale degli studenti della Toscana, con 31 voti favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti, approva in via definitiva il presente atto e delibera:

DISEGNO DI LEGGE STATURARIA REGIONALE

N. 1/2020

Il Commissione

Titolo della legge regionale: Introduzione del diritto di accesso alla rete Internet. Modifica dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana.

PREAMBOLO:

Visti gli articoli 2 e 3 della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il Decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, concernente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché tutti i successivi Decreti legge e Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, concernenti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha costretto il Ministero dell'Istruzione ad istituire la didattica a distanza, come unica modalità per lo svolgimento delle lezioni in tutti gli Istituti di ogni ordine e grado, così da garantire il diritto allo studio;

Considerato che Internet, soprattutto durante il periodo di emergenza epidemiologia da COVID-19, rappresenta uno dei più grandi spazi pubblici e necessità di una normativa statutaria regionale per accompagnare il suo sviluppo con istituzioni adeguate;

Considerato che Internet, quale strumento possibile di democrazia partecipativa, deve essere garantito a tutti i cittadini, in base al principio costituzionale della libertà d'espressione, della tolleranza e del rispetto della privacy;

Considerato che l'evoluzione di Internet dimostra la sua indispensabilità per promuovere iniziative democratiche, uno strumento fondamentale per esercitare la libertà di espressione e per sviluppare attività commerciali, nonché uno strumento per promuovere l'acquisizione di competenze informatiche e la diffusione della conoscenza;

Considerato che Internet negli ultimi anni ha contribuito a ridefinire lo spazio pubblico e privato, nonché a strutturare i rapporti tra cittadini e tra cittadini ed istituzioni, ha abbattuto ogni confine con nuove modalità di produzione della conoscenza;

Tenuto conto del fatto che Internet ha radicalmente modificato l'organizzazione del lavoro, dell'istruzione pubblica e della ricerca;

Ritenuto opportuno investire con fondi pubblici della Regione per costituire una solida e sicura comunità digitale regionale, così da eliminare sempre più la burocrazia della Pubblica amministrazione;

Ritenuto necessario, altresì, rendere sempre più multimediale il mondo della scuola e le modalità di apprendimento che l'offerta formativa della pubblica istruzione offre ai cittadini toscani, con il fine ultimo di formare adeguatamente tutti gli studenti e le studentesse alle tecnologie del futuro e rendere l'istruzione pubblica più all'avanguardia per il futuro;

si approva la presente legge statutaria regionale:

Art. 1.

Dopo la lettera i bis) dell'articolo 4 dello Statuto è inserita la seguente:

“i ter) il diritto di accedere ad Internet nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale; la legge regionale e le istituzioni regionali garantiscono i necessari interventi per l'attuazione di tale diritto, tutelando i diritti stabiliti dal Titolo I della Costituzione italiana.”

Presidente: *Andrea Nardoni*

Segretario: *Sophia Daniela Muts*

Proponente: *Presidenza e Vicepresidenza del PRST*

DELIBERAZIONE N. 22

Il Parlamento Regionale degli studenti della Toscana, con 34 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto, approva in via definitiva il presente atto e delibera:

DISEGNO DI LEGGE STATURARIA REGIONALE

N. 2/2020

III Commissione

Titolo della legge regionale: Tutela dei diritti per l'eguaglianza di tutti i toscani.

PREAMBOLO:

Considerato: La proposta di legge si intende opportuna per tutelare i diritti di tutti gli studenti e di tutti i toscani che appartengono alla comunità "LGBTQ+", infatti questa proposta di legge ha l'intento di creare una situazione ideale nel rispetto delle norme sotto citate, in modo da combattere l'omofobia e la transfobia che rendono difficile la vita serena, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini.

Visto: Art. 2 della Costituzione Italiana "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

Visto: Art. 3 della Costituzione Italiana "Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

Visto: Legge 20 Maggio 2016, n. 76, denominata: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.". Comma 1, Art. 1 della Legge 20 Maggio 2016, n. 76 "La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.". Comma 2, Art. 1 della Legge 20 Maggio 2016, n. 76 "Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.". Comma 3, Art. 1 della Legge 20 Maggio 2016, n. 76 "L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile."

Visto: Legge Regionale 15 Novembre 2004, n. 63, denominata: "Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere". Legge Regionale intenta alle seguenti finalità: Comma 1, Art. 1 della Legge Regionale 15 Novembre 2004, n. 63 "La Regione Toscana adotta, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione."

Visto: Comma 2, Art. 1 della Legge Regionale 15 Novembre 2004, n. 63 “La Regione Toscana garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.”. Comma 3, Art. 1 della Legge Regionale 15 Novembre 2004, n. 63 “La Regione Toscana garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.”.

si approva la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il comma 2 dell'Articolo 3 dello Statuto della Regione Toscana è inserito il seguente comma 2 bis :

“La Regione Toscana riconosce e garantisce il diritto di ogni persona all'autodeterminazione al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere, inoltre tutela la libertà di espressione di esso in pubblico e o in privata sede.”.

Art. 2

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'Articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana è inserita la seguente:

“h bis) Il riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso;”.

Art. 3

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'Articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana è inserita la seguente:

“h ter) La tutela dei diritti relativi alle unioni civili tra persone dello stesso sesso;”.

Art. 4

1. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'Articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana è inserita la seguente:

“s bis) il rifiuto di ogni forma di discriminazione legata al proprio orientamento sessuale o di genere, inoltre il rifiuto di qualsiasi forma di omofobia e transfobia;”.

Presidente: *Paola Alicontri*

Segretario: *Elena Ponzi*

Proponente: *Eduardo Romagnoli*

DELIBERAZIONE N. 23

Il Parlamento Regionale degli studenti della Toscana, con 31 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto, approva in via definitiva il presente atto e delibera:

PROGETTO N. 13/2020

III Commissione

**Di Pietro Grassi, Andrea Nardoni, Sophia Daniela Muts, Cristian Sician, Laura Ciampi,
Asia Salati, Paolo Sartori, Mauro Cioci**

Titolo: Linee guida per la redazione di un documento comprendente analisi e prospettive dell'Unione Europea.

Visto l'Art. 7 comma 4 della L.R. n. 34 del 28/07/2011;

Considerato l'obbiettivo di fornire una concisa analisi sul contesto europeo attuale, individuando i punti di forza e le problematiche di essere un giovane cittadino europeo oggi; Considerata la volontà di sottolineare la tipologia delle misure da intraprendere per rendere l'Unione Europea maggiormente funzionale e coesa;

Tenuto conto che il documento prodotto dovrà contenere una prima parte in cui si mettano in luce le opportunità che si hanno come giovani cittadini europei ma anche le difficoltà che si riscontrano in determinate attività e le eventuali disparità che si registrano tra un popolo di uno Stato membro e quello di un altro;

Tenuto conto che successivamente dovranno essere proposti dei metodi per alleviare tali difficoltà e disparità, sviluppando un comune senso di cittadinanza europea, utile a rendere l'intera popolazione dell'Unione vicendevolmente solidale;

Si approva il presente progetto:

1

SPECIFICHE E DISPOSIZIONI

Onde evitare diatribe tra i membri del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana il documento dovrà essere redatto in maniera imparziale e obiettiva tramite un'oggettiva analisi dei pro e dei contro del contesto europeo attuale e, nello specifico, per i giovani cittadini dell'Unione, raccogliendo tutti i vari punti di vista, da discutere come emendamenti singoli al documento. Inoltre, relativamente alle misure da proporre, esse dovranno riguardare il solo contesto giovanile (si veda l'Art. 2). La redazione del documento sarà compito esclusivo di una

delle quattro commissioni ordinarie del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana, designata dall'Ufficio di Presidenza dello stesso. Il documento necessiterà l'approvazione da parte dell'Assemblea Plenaria ai quali membri dovrà essere condiviso almeno 14 giorni prima della seduta in cui verrà discusso all'ordine del giorno, per permettere di proporre emendamenti (si veda il comma 1).

2

LINEE GUIDA SUL CONTENUTO

Vista la complessità delle altre questioni e l'impossibilità a mantenere una linea imparziale si ritiene necessario che il documento tratti solo tematiche strettamente legate agli studenti europei (si veda l'Art. 1, comma 1). Vengono considerati argomenti adeguati, quelli rientranti nelle seguenti voci: Sistema scolastico; Scambi interculturali; Gite scolastiche e viaggi d'istruzione; Programmi e progetti di mobilità studentesca. Per quanto concerne un rimodellamento del sistema scolastico, viene reputata indispensabile, al fine di costituire uno spirito europeo saldo, una riforma dei programmi scolastici che eradichi la concezione nazionalista e/o parziale degli avvenimenti storici, analizzandoli nella sua globalità e con uno sguardo ad ampio respiro. Relativamente alle opportunità di scambi e mobilità studentesca (vedasi il programma Erasmus, InterRail e simili) si ritiene necessario ridurre le disparità e le differenti possibilità di accesso a tali iniziative dovute al divario economico delle famiglie tramite sussidi/borse di studio totali o misure affini.

3

CONCLUSIONI

Un documento simile può tramutarsi in una svolta nella concezione dell'Unione Europea per i giovani. Si invita pertanto a redigere tale documento entro il 30/06/2020 dimodoché possano essere avviate pratiche di consultazione con Consiglieri Regionali, Parlamentari Europei, esperti del mondo dell'Istruzione per perfezionare lo stesso.

4

RIFERIMENTI

Vengono riportati due link per consultare documenti ufficiali dell'Unione Europea utili a comprendere i campi sui quali si può intervenire:

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: <https://bit.ly/trattatoue>

Ripartizione delle competenze in seno all'UE: <https://bit.ly/competenzeue>

Presidente: *Andrea Nardoni*

Segretario: *Sophia Daniela Muts*

Proponenti: *Pietro Grassi, Andrea Nardoni, Sophia Daniela Muts, Cristian Sician, Laura Ciampi, Asia Salati, Paolo Sartori, Mauro Cioci*

Il presente atto del Parlamento regionale degli studenti è inviato agli uffici del Consiglio regionale della Toscana per la loro definitiva approvazione e attuazione.

IL PRESIDENTE DEL PRST

Francesco Galanti

LE VICE PRESIDENTI DEL PRST

Stefano Martorelli

I SEGRETARI DEL PRST

Luca Ripoli

Edoardo Amadori

